

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Modifica del 7 maggio 2008

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 16 giugno 2006¹ per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ In ragione del forte traffico viaggiatori, sono considerate centri di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1^{ter} della legge del 13 marzo 1964² sul lavoro le stazioni seguenti:

Aarau, Baden, Basilea FFS, Bellinzona, Berna, Bienne, Briga, Coira, Frauenfeld, Friburgo, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Olten, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Thun, Uster, Visp, Wil, Winterthur, Zugo, Zurigo Aeroporto, Zurigo Enge, Zurigo Oerlikon, Zurigo Stadelhofen, Zurigo Stazione centrale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2008.

7 maggio 2008

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

¹ RS 822.112.1

² RS 822.11

